

Giovedì 28 novembre 2019

P9\_TA(2019)0080

## **Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP))**

(2021/C 232/08)

*Il Parlamento europeo,*

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (in appresso la «convenzione di Istanbul»),
- visti la dichiarazione di Pechino e la relativa piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),
- viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concorrenti i diritti delle donne,
- vista la proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016)0109),
- vista la decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale <sup>(1)</sup>,
- vista la decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento <sup>(2)</sup>,
- vista la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, in particolare gli articoli 26 e 27,
- vista la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- visti la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo <sup>(4)</sup> e il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.

Giovedì 28 novembre 2019

- viste la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI<sup>(6)</sup>, e la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio<sup>(7)</sup>,
- viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego<sup>(8)</sup> e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura<sup>(9)</sup>, che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali,
- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2019 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati delle proposte di adesione dell'Unione europea alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e circa la procedura in vista di detta adesione<sup>(10)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE<sup>(11)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE<sup>(12)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE))<sup>(13)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015<sup>(14)</sup>;
- visti gli orientamenti dell'UE dell'8 dicembre 2008 sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015, dal titolo «Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019» (SWD(2015)0278),
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del marzo 2014, dal titolo «Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea»,
- visto il parere della Commissione di Venezia sull'Armenia, del 14 ottobre 2019, relativo alle implicazioni costituzionali della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<sup>(15)</sup>,
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

<sup>(6)</sup> GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

<sup>(10)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2019)0357.

<sup>(11)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0331.

<sup>(12)</sup> GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

<sup>(13)</sup> GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.

<sup>(14)</sup> GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

<sup>(15)</sup> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

**Giovedì 28 novembre 2019**

- A. considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali e dovrebbe essere pienamente rispettato;
- B. considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere a cura dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), nessun paese dell'UE ha ancora conseguito la piena parità fra donne e uomini; che l'eliminazione della violenza di genere è una condizione essenziale per raggiungere tale obiettivo;
- C. considerando che la lotta alla violenza di genere è una delle priorità dell'impegno strategico dell'UE a favore della parità di genere 2016-2019;
- D. considerando che, come definito dalla convenzione di Istanbul, «con l'espressione 'violenza nei confronti delle donne' si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»;
- E. considerando che il meccanismo di monitoraggio della convenzione di Belém do Pará (MESECVI) ha definito il termine «femminicidio» come la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, ad opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione<sup>(16)</sup>;
- F. considerando che la convenzione di Istanbul stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite «senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione»;
- G. considerando che la violenza contro le donne e la violenza di genere, di natura sia fisica che psicologica, sono diffuse e colpiscono le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dal grado di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza;
- H. considerando che la violenza di genere è al tempo stesso una causa e una conseguenza delle disparità strutturali subite dalle donne in molti aspetti della vita quotidiana, ad esempio per quanto riguarda il lavoro, la salute, l'accesso alle risorse finanziarie, al potere e alla conoscenza, nonché la gestione del tempo personale; che per contrastare la violenza di genere è necessario comprenderne le cause e i fattori che vi contribuiscono;
- I. considerando che è importante riconoscere la violenza strutturale o istituzionale — che può essere definita come la subordinazione delle donne nella vita economica, sociale e politica — per tentare di spiegare la diffusione della violenza contro le donne nelle nostre società;
- J. considerando che le donne non beneficiano della medesima protezione dalla violenza di genere in tutta l'UE a causa delle differenze tra le politiche e le normative degli Stati membri;
- K. considerando che spesso i sistemi giudiziari non offrono un sostegno adeguato alle donne; che, in molti casi, le vittime possono essere oggetto di commenti degradanti da parte degli agenti delle autorità di contrasto o trovarsi in una situazione di dipendenza, il che acuisce la loro paura di denunciare la violenza subita;
- L. considerando che il decennio in corso è caratterizzato da un'offensiva visibile e organizzata a livello mondiale ed europeo contro l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, ivi compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi;

<sup>(16)</sup> <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-EN.pdf>

Giovedì 28 novembre 2019

- M. considerando che dall'indagine condotta nel 2014 dalla FRA è emerso che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta dall'età di 15 anni, il 55 % delle donne ha subito una o più forme di molestie sessuali, l'11 % è stata vittima di molestie online, una donna su venti (il 5 %) è stata stuprata e più di una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza; che, in molti Stati membri, oltre la metà di tutte le donne vittime di omicidio sono uccise da un partner, da un parente o da un familiare; che le vittime avevano denunciato alla polizia gli episodi più gravi di violenza domestica solo nel 14 % dei casi e gli episodi più gravi di violenza non domestica solo nel 13 % dei casi, il che dimostra un tasso di denuncia estremamente basso; che, negli ultimi anni, il movimento #metoo ha incoraggiato donne e ragazze a denunciare i casi di abuso, violenza e molestie;
- N. considerando che le forme moderne di schiavitù e tratta di esseri umani, che colpiscono principalmente le donne, persistono ancora nell'UE; che il 71 % di tutte le vittime di tratta di esseri umani a livello mondiale è costituito da donne e ragazze e che tre quarti di tali donne e ragazze sono vittime di sfruttamento sessuale<sup>(17)</sup>;
- O. considerando che la violenza e le molestie online hanno spesso conseguenze fisiche e comportano il grave rischio di incitare alla violenza, poiché incoraggiano gli utenti online a imitare la violenza e le molestie cui hanno assistito e a perpetrare atti di quel genere;
- P. considerando che alcuni gruppi di donne e ragazze, quali le donne migranti, le donne rifugiate e richiedenti asilo, le donne e le ragazze con disabilità, le donne LBTI e le donne rom, si trovano ad affrontare forme multiple e trasversali di discriminazione e sono pertanto ancora più vulnerabili al rischio di violenza di genere e viene loro impedito l'accesso alla giustizia e ai servizi di assistenza e protezione, come pure l'esercizio dei loro diritti fondamentali;
- Q. considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di intimidazioni, ritorsioni e vittimizzazioni ripetute connesso a tale violenza;
- R. considerando che la violenza di genere mina i diritti umani, la stabilità e la sicurezza sociali, la salute pubblica, le opportunità di istruzione e di occupazione delle donne, come pure il benessere e le prospettive di sviluppo dei bambini e delle comunità;
- S. considerando che l'esposizione alla violenza e agli abusi fisici, sessuali o psicologici ha un grave impatto sulle vittime e può risultare in un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico duraturo o perdite economiche e finanziarie;
- T. considerando che l'impunità per i responsabili di reati contro le donne persiste tuttora e deve essere eliminata, assicurando che i responsabili siano perseguiti e le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano un sostegno e un riconoscimento adeguati dal sistema giudiziario; che è fondamentale fornire corsi di formazione ai prestatori di servizi che affrontano la questione della violenza contro le donne, come i funzionari delle autorità di contrasto, i giudici o i responsabili politici;
- U. considerando che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie, in collaborazione con gli Stati membri, per promuovere e tutelare il diritto di tutte le donne e le ragazze di vivere libere dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata;
- V. considerando che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri e dall'UE;
1. condanna tutte le forme di violenza di genere e deplora il fatto che le donne e le ragazze continuino a essere esposte a violenze psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, la violenza online, gli atti persecutori, lo stupro, il matrimonio precoce e forzato, la mutilazione genitale femminile, i crimini commessi in nome del cosiddetto «onore», l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani e altre forme di violenza che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; è profondamente preoccupato per il fenomeno del femminicidio in Europa, che rappresenta la forma più estrema di violenza contro le donne;

<sup>(17)</sup> <https://www.un.org/en/events/endviolenceday/>

Giovedì 28 novembre 2019

2. invita il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'adesione ampia e senza alcuna limitazione nonché a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione a garantire la piena integrazione della convenzione nel quadro legislativo e politico dell'UE; ricorda che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non esonerà gli Stati membri dalla ratifica nazionale della convenzione; invita gli Stati membri ad accelerare i negoziati sulla ratifica e l'attuazione della convenzione di Istanbul e invita, in particolare, la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e il Regno Unito che hanno firmato ma non ratificato la convenzione a farlo senza indugio;

3. condanna fermamente i tentativi in atto in alcuni Stati membri di revocare le misure già adottate ai fini dell'attuazione della convenzione di Istanbul e della lotta alla violenza contro le donne;

4. invita gli Stati membri ad assicurare la corretta attuazione e applicazione della convenzione e a destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime; esorta gli Stati membri a tenere in considerazione le raccomandazioni del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) e a migliorare la loro legislazione per allinearla maggiormente alle disposizioni della convenzione di Istanbul;

5. sottolinea che la convenzione di Istanbul rimane la norma internazionale e lo strumento principale per eliminare la piaga della violenza di genere, sulla base di un approccio globale, onnicomprensivo e coordinato che pone al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, compresa quella domestica, da un'ampia gamma di prospettive tramite misure quali la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori e la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, l'introduzione di procedure di valutazione del rischio e stima del rischio nonché una migliore raccolta di dati e campagne o programmi di sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia di diritti umani e parità, con la società civile e con le organizzazioni non governative;

6. condanna gli attacchi e le campagne contro la convenzione di Istanbul basate sulla volontaria interpretazione erronea e sulla falsa presentazione del suo contenuto al pubblico;

7. afferma con forza che la negazione dei servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze e sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in diverse occasioni stabilendo che le leggi restrittive in materia di aborto e la mancata esecuzione violano i diritti umani delle donne;

8. sottolinea che le campagne di sensibilizzazione atte a contrastare gli stereotipi di genere e le violenze patriarcali e a promuovere la tolleranza zero nei confronti delle molestie e della violenza di genere sono strumenti fondamentali per combattere questa violazione dei diritti umani; ritiene che l'adozione di strategie educative di più ampio respiro volte a contrastare la discriminazione costituisca uno strumento essenziale per prevenire qualsiasi forma di violenza, segnatamente quella di genere, in particolare in età adolescenziale;

9. sottolinea che, per essere più efficaci, le misure volte a combattere la violenza di genere dovrebbero essere accompagnate da azioni volte a promuovere l'emancipazione e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza;

10. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire formazioni, procedure e orientamenti adeguati e attenti alle specificità di genere, che pongano i diritti della vittima al centro, per tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza di genere, al fine di evitare discriminazioni, traumi o una rivittimizzazione nel corso di procedimenti giudiziari, medici e di polizia; invita a realizzare tali miglioramenti al fine di incrementare il tasso di denuncia di tali reati;

11. ricorda la sua posizione a favore di uno stanziamento specifico di 193,6 milioni di EUR per le azioni volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere e promuovere la piena attuazione della convenzione di Istanbul nel programma Diritti e valori e sottolinea l'importanza di assegnare finanziamenti sufficienti anche a livello degli Stati membri;

12. ribadisce il suo invito alla Commissione a rivedere, in seguito a una valutazione d'impatto, la decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale attualmente in vigore, al fine di includervi l'incitamento all'odio sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;

Giovedì 28 novembre 2019

13. invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione e applicazione della normativa pertinente già in vigore;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità e la comparabilità di dati di qualità disaggregati sulla violenza di genere attraverso la cooperazione con Eurostat, EIGE e FRA, in linea con gli obblighi della convenzione in relazione alla raccolta di dati e alla ricerca: invita nuovamente la Commissione a istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere con dati precisi e comparabili (sul modello dell'Osservatorio statale sull'uguaglianza delle donne dell'EIGE);
15. sottolinea l'importanza di istituire procedure formali per la denuncia di molestie sessuali sul luogo di lavoro come pure formazioni e campagne di sensibilizzazione specifiche quale strumento per far rispettare il principio della dignità sul lavoro e per attuare l'approccio di tolleranza zero come norma; ritiene che le istituzioni europee dovrebbero dare il buon esempio in tal senso;
16. invita il Presidente del Parlamento europeo, l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione del Parlamento a continuare a lavorare per garantire che il Parlamento europeo sia uno spazio di lavoro privo di molestie e sessismo e ad attuare le seguenti misure, in linea con le richieste incluse nella risoluzione del 2017 sulla lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'UE: 1) commissionare un audit esterno dei due comitati competenti per le molestie esistenti in seno al Parlamento europeo e condividerne pubblicamente i risultati; 2) riorganizzare gli organi competenti per le molestie includendo esperti esterni in ambito legale, medico e terapeutico con pieni diritti di voto; 3) attuare corsi di formazione obbligatori sul rispetto e la dignità sul luogo di lavoro per tutti i deputati al Parlamento europeo e per tutte le categorie di personale;
17. accoglie con favore l'impegno della Presidente eletta della Commissione a fare di più per reprimere la violenza di genere, sostenere meglio le vittime, rendere l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul una priorità per la Commissione e sfruttare le opportunità offerte dal trattato per aggiungere la violenza sulle donne alla lista dei reati riconosciuti dall'UE;
18. chiede alla Commissione di aggiungere la lotta contro la violenza di genere tra le priorità della prossima strategia europea per la parità di genere includendovi misure politiche, legislative e non legislative adeguate;
19. chiede alla Commissione di presentare un atto legislativo sulla prevenzione e repressione di tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; si impegna, a tal proposito, ad esplorare tutte le possibili misure, anche in materia di violenza informatica, avvalendosi del diritto di iniziativa legislativa sancito dall'articolo 225 TFUE;
20. chiede alla Commissione e al Consiglio di attivare la «clausola passerella» sancita all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE al fine di includere la violenza contro le donne e le ragazze e altre forme di violenza di genere fra i reati riconosciuti dall'UE;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.